

ABBANDONO RIFIUTI: ABROGAZIONE?

Una bussola per le imprese - Cass. Pen. n. 15687/2026

[Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri](#)

Abbandono rifiuti: abrogazione o successione di leggi?

Interviene la Cassazione penale n. 15687 del 30.4.2026 a risolvere la questione a fronte dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 256 Dlgs. 152/2006 (DL 116/205 – L. 147/2025). La Cassazione precisa che il reato non è “sparito” non è stato cancellato dalla abrogazione ma si è verificata una successione di norme e dunque la condotta deve essere considerata alla luce delle nuove e più gravi sanzioni.

Il comma 2 dell'art. 256 Dlgs. 152/2006 (abrogato) prevedeva che le **pene** di cui al comma 1 *“si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192 comma 1 e 2...”*.

Il legislatore così colpiva imprese ed aziende al comma 2 - laddove il comma 1 è riferito a “chiunque” - equiparando la punizione (pena).

Il comma 1 invero non si occupava di abbandono e dunque il richiamo è solo ai fini dell'applicazione della pena per le imprese che abbandonano i rifiuti. In particolare:

- a) La pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o l'ammenda da euro 2600 e 26000 se si tratta di rifiuti **non pericolosi**
- b) La pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con ammenda da euro 2600 a 26000 se si tratta di **rifiuti pericolosi**

1) LA RIFORMA e IMPRESE

Il DL 116/2025 (L. 147/2025) entrato in vigore il 9.8.2025, revisiona interamente l'assetto normativo (Dlgs. 152/2006) anche per l'abbandono dei rifiuti da parte di **imprese**. Provvede all'abrogazione del comma 2 dell'art. 256 Dlgs. 152/2006 ovvero dell'unico articolo dedicato a tale “abbandono”. Tuttavia, l’“abrogazione”, pur esplicita, nasconde una *successione di norme*,

come affermato proprio dalla Cassazione penale sopra citata. La condotta abrogata invero è stata *riscritta e riportata nei nuovi articoli del DL 116/2025 ss. m. (art. 255 e art. 255 ter).*

2) Rifiuti NON PERICOLOSI.

L'art. 255, di nuovo conio (vigente dal 9.8.2025), precisa, con riferimento alle imprese, *"...i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto all'art. 192 comma 1,2 sono puniti con l'arresto da 6 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 3000 a 27000..."*.

Si nota dunque la medesima struttura e condotta ma l'aumento di sanzione sia nell'arresto che nella ammenda. Rimane la possibilità di obblare (ovvero di pagare con estinzione di reato) in quanto la pena è prevista in modo alternativo.

Si pone il problema per coloro che hanno commesso il fatto prima del 9.8.2025 ovvero sotto l'egida della normativa previgente. In questo caso deve essere applicata la normativa più favorevole sotto l'aspetto sanzionatorio e dunque sulla medesima condotta si deve considerare il trattamento più favorevole della previgente normativa.

3) RIFIUTI PERICOLOSI

L'ART. 255-TER (introdotto dalla riforma) ha replicato tale struttura e ha previsto al comma 3 la sanzione per le **imprese** che abbandonano rifiuti. Anche in questo caso è ribadita la condotta del previgente, abrogato, comma 2 dell'art. 256 e dunque si attua la successione di norme.

Il comma 3 prevede che *"i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192 comma 1 e 2 sono puniti con la **reclusione** da 1 anno a 5 anni e 6 mesi. ..."* Si tralasciano, per il momento le aggravanti ivi previste.

In questo caso la modifica è importante perché la sanzione/pena muta da contravvenzione a delitto e prevede solo la **reclusione**. L'aggravamento è palese.

Tuttavia, coloro che hanno commesso il reato sotto l'egida della normativa previgente e oggi si vedono imputati di simile reato, godono del favore dell'applicazione della sanzione più

favorevole e dunque troverà applicazione l'arresto e l'ammenda (previgente) senza, però, possibilità di oblazione.

Il sistema, dunque, è cambiato anche e soprattutto per le **imprese** che trovano nella nuova normativa preciso riferimento senza poter evocare la "abrogazione" pur esplicita nel testo.

4) CASSAZIONE PENALE N. 15687/2026

La Cassazione penale invero risponde e precisa la questione in merito ai rifiuti non pericolosi. Il medesimo principio può essere però applicato anche ai rifiuti pericolosi. È vero: il comma 2 dell'art. 256 Dlgs. 152/2006 è stato esplicitamente abrogato e neppure riformulato nello stesso articolo. La Cassazione tuttavia precisa che la condotta è stata trasposta nell'art. 255 Dlgs. 152/2006 modificando solo la parte sanzionatoria e dunque nel caso valutato dalla Corte, essendo il deposito incontrollato avvenuto prima della riforma, si limita ad applicare la previgente sanzione. Il reato rimane.

Di seguito breve riepilogo e tabella del mutamento delle sanzioni dopo la riforma del DL 116/2025 con preciso riferimento alle "imprese":

Dlgs. 152/2006		DL 116/2025 - L. 147/2025 (Dlgs. 152/2006)	
Vigente fino al 8.8.2025		Vigente dal 9.8.2025	
Art. 256 comma 2 e 1 Dlgs. 152/2006 Abbandono rifiuti (da imprese)		Art. 255 co. 1.1 (rifiuti non pericolosi)	Art. 255-ter comma 3 (rifiuti pericolosi)
Rifiuti non pericolosi	Arresto da 3 mesi a 1 anno oppure ammenda da 2.600 a 26.000	Arresto da 6 mesi a 2 anni oppure ammenda da 3000 a 27.000	
Rifiuti pericolosi	Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000		Reclusione da 1 anno a 5 anni e 6 mesi